

La riforma del Cad mal si concilia con le norme sui dirigenti

## Difensore civico digitale con il fiato corto

DI LUIGI OLIVERI


**U**n difensore civico digitale col fiato molto corto. La riforma del codice dell'amministrazione digitale operata col dlgs 179/2016 sconta il problema di una chiara mancanza di coordinamento con la riforma della dirigenza, nonostante entrambe le norme prendano le mosse dalla legge delega 124/2015.

L'articolo 17 novellato del dlgs 82/2008, istituisce la figura del «difensore civico per il digitale», prevedendola come obbligatoria per tutte le amministrazioni, chiamate ad individuarlo tra i dirigenti in servizio di ruolo, senza modificare, comunque, il numero degli uffici in servizio.

Detti dirigenti di ruolo dovranno essere «in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità», perché al «difensore civico per il digitale». Qualsiasi cittadino o impresa potrà inviare segnalazioni e reclami relativi a ogni presunta violazione del codice dell'amministrazione digitale nonché di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione. I reclami potranno riguardare anche l'amministrazione presso la quale il dirigente opera: ecco perché si richiede la particolare autonomia del difensore civico per il digitale. Il quale, se riterrà le segnalazioni fondate inviterà l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni, segnalando even-

tuali ulteriori inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il problema è che con la riforma della dirigenza, nessuna amministrazione avrà più un proprio ruolo, cioè un elenco dei dirigenti della propria dotazione organica. Ma, soprattutto, i dirigenti saranno tutti quanti titolari di incarichi derivanti dalla scelta totalmente discrezionale (fino a rasentare l'arbitrio) degli organi di governo, dalle rose che saranno formate o validate dalle commissioni nazionali poste al governo degli incarichi dei dirigenti.



Di fatto, tutti gli incarichi dirigenziali saranno di piena e diretta derivazione politica. Pertanto, a seguito della riforma Madia né vi saranno dirigenti di ruolo, ma soprattutto non sarà possibile in alcun modo reperire i requisiti di terzietà ed autonomia, astrattamente posti dal codice dell'amministrazione digitale novellato.

È un problema molto simile a quello che si pone per i responsabili della trasparenza: dovrebbero essere autonomi o forse addirittura indipendenti, ma sono nominati dagli stessi organi politici sui quali dovrebbero, poi, vigilare.

Il paradosso è, dunque, che la figura del difensore civico per il digitale potrebbe avere i requisiti di essere «di ruolo» e di «terzietà» solo per il periodo transitorio di applicazione della riforma della dirigenza, per poi perderli irrimediabilmente, una volta che la riforma Madia entri in vigore.

© Riproduzione riservata

